



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Puglia

Assessorato Infrastrutture e mobilità,
lavori pubblici, difesa del suolo e rischio
sismico, risorse idriche.
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpasaggio
@pec.regione.puglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Al Commissario Straordinario Unico
prof. Maurizio Giugni
commissario@commissariounicodepurazione.it

Oggetto: Richiesta di deroga scarichi sul suolo impianti di depurazione Nardò, Porto Cesareo e Sava Manduria.

Con la presente nota si riscontrano le allegate domande di deroga avanzate dalla regione Puglia, ovvero le richieste di *“valutare specifica deroga alla Parte III, Allegato V del Dlgs 152/06, Paragrafo 2, “SCARICHI SUL SUOLO”, in riferimento alle distanze dal più vicino corpo idrico superficiali oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo”*, in merito ai previsti scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane degli agglomerati di Nardò, Porto Cesareo e Sava Manduria.

A riguardo si rappresenta quanto segue.

La normativa vigente, nello specifico il comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo 152/06, vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Tuttavia la norma, come successivamente esposto, già contempla la possibilità di derogare al divieto generale sopra citato.

Infatti, il disposto della lettera c) del comma 1 in argomento consente, una volta accertata la presenza di determinate situazioni ossia *l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali*, lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane e industriali nel rispetto di precise condizioni.

In particolare tali scarichi devono:

- essere “conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”;
- rispettare le ulteriori, inequivocabili, condizioni contenute al **Punto 2. Scarichi sul suolo dell'allegato V alla parte III del decreto legislativo in argomento.**

Tra queste ulteriori inequivocabili condizioni si segnala, in particolare, la **distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo**, distanza calcolata in funzione e della tipologia di acque di scarico, se acque reflue urbane o industriali, e della portata giornaliera media dello scarico stesso.

Nello specifico, la norma che deroga al già citato comma 1, dell'articolo 103 del dlgs 152/06, prevede che:

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m^3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 m^3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m^3

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m^3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m^3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m^3

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Dalla lettura delle istanze presentate da codesta Regione si evince che:

Agglomerato Sava Manduria

- La portata da smaltire nel recapito “suolo” del nuovo depuratore di Sava Manduria è pari a 9.986 mc/d, quindi molto prossima al valore di 10.000 mc/d superato il quale lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non è consentito.
- Il depuratore ed i Buffer (trincee disperdenti attraverso le quali avviene lo scarico su suolo) distano circa 2 km dal mare, quindi ad una distanza inferiore a quella consentita, ossia 5 km, per gli scarichi di acque reflue urbane con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m^3 .

Agglomerati Nardò e Porto Cesareo

- Per il depuratore di Porto Cesareo ubicazione dell'ecofiltro ad una distanza dal mare pari a circa 900 m, quindi ad una distanza inferiore a quella consentita, ossia 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 m^3 .
- Per il depuratore di Nardò ubicazione dell'ecofiltro ad una distanza dal mare pari a circa 3,5 km, quindi ad una distanza inferiore ai 5.000 m previsti per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m^3 .

Pertanto, per quanto sopra esposto, non si ravvisano gli estremi per poter applicare, ai casi di specie, la deroga già prevista dalla normativa nazionale allo scarico sul suolo, non rispettando gli scarichi in argomento i requisiti specifici indicati al già citato “Punto 2. Scarichi sul suolo” dell’allegato V, parte III, del decreto legislativo 152/06.

In tale contesto la richiesta avanzata dalla regione Puglia si configura, di fatto, come una “**ulteriore deroga**” ovvero, “**una deroga ad una deroga**”, in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico e normativo.

Di tanto si porta all’attenzione, per gli eventuali seguiti di competenza, il Commissario straordinario unico, di cui all’art. 2 del decreto legge 243/2016 convertito con legge n. 27 febbraio 2017, n. 18, in ragione del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane che vede interessati gli agglomerati di Manduria e Porto Cesareo in argomento.

Cordiali saluti.

All.n.2

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili

Divisione V
Referente dott.ssa Francesca Fasanelli
06 57225310